**ALLEGATO A**

*Come si legge ai nn. 5-6, dal momento che è introdotta nell’ordinamento italiano con la sua originaria struttura canonica, alla parrocchia non può essere imposto di dotarsi di uno statuto avente i requisiti previsti per le persone giuridiche private. L’Allegato consiste in un’attestazione del Vescovo diocesano, che, depositata nel registro delle persone giuridiche, è finalizzata a garantire ai terzi la conoscibilità delle norme di funzionamento della parrocchia e dei poteri del legale rappresentante e la possibilità di invocare l’invalidità o l’inefficacia dei negozi giuridici posti in contrasto con essi.*

# ATTESTAZIONE

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 delle norme approvate con il protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana il 15 novembre 1984.

# Art. 1

La parrocchia con sede in , eretta con decreto del Vescovo diocesano in data e riconosciuta agli effetti civili con decreto in data è una comunità di fedeli stabilmente costituita nella diocesi di albano, la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, a un parroco quale suo proprio pastore.

# Art. 2

L’ente persegue fini di religione e di culto. esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto.

# Art. 3

Il parroco è nominato dal Vescovo diocesano e dura in carica fino a quando l’ufficio non si rende vacante per morte, per rinuncia o per provvedimento del Vescovo diocesano. Quando la parrocchia è vacante o quando il parroco è impedito, il Vescovo diocesano può designare un sacerdote come amministratore parrocchiale con gli stessi poteri del parroco.

# Art. 4

Il parroco è amministratore unico e legale rappresentante dell’ente. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal codice di diritto canonico integrato dalle delibere della Cei e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281 § 2, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza episcopale italiana o aventi per oggetto beni di valore artistico o storico o donati alla chiesa ex voto.

# Art. 5

L’Ordinario diocesano può compiere atti giuridici come rappresentante dell’ente in sostituzione del parroco, in caso di negligenza del medesimo.

# Art. 6

Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l’ente.

# Art. 7

Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Fonte: *Istruzione* CEI (= Allegato D)